

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di
cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di
valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale
19 marzo 2015 n. 30.

n. 30 del 05.06.2019

Richiedente: Polidori Graziano

Comune: Stazzema (LU)

**Oggetto: Taglio di manutenzione in loc. Le Calde -
Bovalica**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
16.05.2019 al n. 1417 tramite l'Unione dei Comuni della
Versilia, relativa ad un taglio di manutenzione in loc. Le
Calde Bovalica, nel Comune di Stazzema (LU).

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona C protezione", come identificata dal
Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016 nonché all'interno della ZSC
IT5120012 M.Croce – M. Matanna e della ZPS IT5120015
Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119
del 12.02.2018 " L.R n.30/2015: modalità procedurali ed
operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed
approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti
non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura
2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “ Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 16.05.2019 al n. 1417;

Ritenuto di sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di valutazione d’incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011 in quanto non rientra nelle tipologie dell’all. A della D G R Toscana n. 119 del 12.02.2018;

Visto il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 04.06.2019;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di giorni **20** come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 16.05.2019, protocollo n. 1417;*

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, effettuato in data 19.04.2019;

Visto che gli interventi non interessano habitat della Rete Natura 2000 e riguardano un soprassuolo artificiale di piante non autoctone vicino ad una civile abitazione;

DETERMINA

di rilasciare a **Polidori Graziano**, residente in via Rocca n.2 - 55040 Stazzema (LU) il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al solo taglio di manutenzione in loc. Le Calde-Bovalica, nel Comune di Stazzema (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 16.05.2019 al n. 1417 con le seguenti prescrizioni:

- Nella particella 410 del Fg 74 nella superficie indicata nell'istanza potranno essere rimosse tutte le piante di conifere presenti.
- Se presenti non dovranno essere abbattuti castagni da frutto e dovranno essere eliminate eventuali piante che ne ostacolano lo sviluppo.
- Dovranno essere rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.
- E' vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie.
- Non sono autorizzati i lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità per i seguenti motivi:
la strada non è un'opera connessa con l'intervento richiesto in quanto si possono utilizzare altre modalità d'esbosco. Inoltre l'entità del tracciato non è ponderata sulla superficie boschiva interessata agli interventi;
la strada ricade interamente in area contigua e in area contigua-zona di cava e pertanto il Parco non ha competenze autorizzative.

Modalità di esecuzione del taglio

Le attività selvicolturali dovranno essere sospese dal 1 aprile e 31 agosto, al fine di non arrecare disturbo alla nidificazione dell'avifauna. **Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.**

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante della seguente tabella:

Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L.maggiore	frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo	frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Malus sp.pl.	melastrì
Prunus avium L.	Ciliegio
Pyrus sp.pl.	perastrì
Quercus suber L	Sughera
Sorbus sp.pl	sorbi
Tilia sp.pl.	tigli
Ulmus sp.pl.	olmi
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Taxus baccata L.	tasso

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2021, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini